



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 8 Novembre 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace ripristinata fin dal 2019

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: al via la fase di compilazione e predisposizione delle istanze

di Debora Reverberi

IMPOSTE SUL REDDITO

Strumentalità degli immobili nel lavoro autonomo

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Spazio all'agricoltura sociale

di Luigi Scappini

IVA

Agenti e rappresentanti di commercio: detraibilità Iva autovetture

di Luca Caramaschi

RASSEGNA RIVISTE

Le segnalazioni erronee in centrale rischi, la tutela e il risarcimento del danno

di Ernestina De Medio

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace ripristinata fin dal 2019

di Alessandro Bonuzzi

La **bozza** del **disegno di Legge di Bilancio 2020** reintroduce l'**Ace dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, prevedendo l'**abrogazione** del [comma 1080](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018** che, a sua volta, aveva **abrogato** l'**agevolazione** con decorrenza **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**.

In particolare, si ricorda che il **comma 1080** dell'articolo unico della **Legge di Stabilità 2019** ha stabilito:

- l'**abrogazione** dell'[articolo 1 D.L. 201/2011](#) recante la **disciplina generale dell'Ace**;
- l'**abrogazione** dei [commi da 549 a 553](#) dell'**articolo 1 L. 232/2016**, che avevano **ridisegnato** il meccanismo dell'agevolazione soprattutto per le **imprese Irpef**, introducendo il concetto di **base fissa** calcolata come differenza fra il **patrimonio netto al 31 dicembre 2015** e il **patrimonio netto al 31 dicembre 2010**;
- la **salvaguardia** dell'applicazione delle disposizioni di cui al **comma 2 dell'articolo 3 D.M. 03.08.2017**, ossia del **decreto attuativo dell'Ace**, al fine di consentire il **riporto delle eccedenze Ace** esistenti alla chiusura del **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**.

Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha **abrogato** la disciplina dell'Ace **con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, consentendo da lì in avanti esclusivamente la fruizione del **beneficio residuo**.

Contestualmente, con l'[articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018](#), in **sostituzione** dell'Ace, come **incentivo** alla **patrimonializzazione delle imprese**, è stata introdotta la cosiddetta **mini Ires** la cui disciplina è stata successivamente **riformulata** dall'[articolo 2 D.L. 34/2019](#), ancorando la riduzione del carico fiscale esclusivamente all'**accantonamento** degli **utili a riserva** diversa da quelle di utili non disponibili.

Ebbene, ora, l'**intenzione** del legislatore, che risulta dal testo provvisorio del disegno di Legge di Bilancio 2020, è quella:

- da un lato, di **ripristinare l'Ace fin dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, quindi **in continuità, senza che di fatto il beneficio subisca alcuna interruzione**;
- dall'altro, di **abrogare** le disposizioni recanti la disciplina della **mini Ires** con **decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, dunque senza che il nuovo meccanismo abbia **mai trovato applicazione**.

Insomma si tratta dell'ennesimo **ritorno al passato**. Sicuramente di **positivo** si può riscontrare il fatto che nel calcolo dell'Ires/Irpef del periodo d'imposta in corso (2019 per le imprese solari) si avrà a che fare con **regole di calcolo già assodate**, ossia quelle tese alla determinazione dell'Ace, invece di doversi confrontare con una disciplina, quella della mini Ires, tutta nuova, che fin dalla sua introduzione presentava **non poche criticità**.

Di contro, l'**aspetto negativo** è rappresentato dalla misura dell'**aliquota percentuale** per il calcolo del **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio fissata all'**1,3%**. Ciò significa che per una **base Ace** di 100.000 euro il beneficio fiscale sarà pari a soli 1.300 euro, innalzandosi a 13.000 euro partendo da una base Ace di ben 1.000.000 euro. Si è, quindi, **lontani dagli anni d'oro 2014-2015-2016** durante i quali l'aliquota dell'agevolazione era fissata, rispettivamente, al 4%, 4,50% e 4,75% e in linea con il **trend** dei **periodi d'imposta 2017 e 2018** in cui il coefficiente era pari rispettivamente, al **1,60%** e **1,50%**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA LEGGE DI STABILITÀ 2020 E LE NOVITÀ DI PERIODO

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: al via la fase di compilazione e predisposizione delle istanze

di Debora Reverberi

A partire dalle ore 10:00 di ieri 7.11.2019 e fino alle ore 17:00 del 26.11.2019, è in corso la fase di compilazione e predisposizione delle domande di agevolazione da parte delle imprese e reti di imprese che intendono conseguire il “*voucher innovation manager*”.

L'invio dell'istanza compilata sarà consentito solo a partire dalle **ore 10.00 del giorno 3.12.2019**, tramite “*click day*”, con elencazione delle domande per ordine cronologico di presentazione.

La compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni avviene in forma guidata attraverso la piattaforma informatica “Agevolazionidgiai”, disponibile al seguente link <https://agevolazionidgiai.invitalia.it>, accedendo nella sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “*Voucher innovation manager*”.

Modalità e termini di presentazione della domanda sono disciplinati dal **decreto direttoriale Mise del 25.09.2019**.

L'iter di compilazione e predisposizione delle domande di agevolazione si articola nei seguenti *step*:

1) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica.

Il controllo riguarda i seguenti requisiti tecnici ed autorizzazioni di accesso alla procedura:

- **validità della carta nazionale dei servizi;**
- **Pec attiva;**
- **Possesso dei poteri di firma in relazione alla persona giuridica che presenta la domanda.**

Tale verifica è stata resa disponibile a tutte le imprese già **dalle ore 10:00 del 31.10.2019**.

2) scelta preliminare del *manager* qualificato con cui l'impresa intende sottoscrivere il contratto.

L'elenco Mise dei *manager* qualificati e delle società di consulenza è stato **pubblicato in**

allegato al decreto direttoriale Mise del 6.11.2019.

L'elenco è istituito ai sensi del **D.M. 07.05.2019** ed è **valevole solo ai fini dell'agevolazione "voucher innovation manager"**, è formato sulla base dei dati e delle informazioni dichiarati dagli istanti e può essere modificato in esito ai controlli di cui all'**articolo 5, decreto direttoriale del 29.07.2019** ovvero a seguito di istanza di parte, trasmessa dai soggetti iscritti nell'elenco.

In caso di esito negativo dei controlli il Mise provvede alla **cancellazione del soggetto dall'elenco e all'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**.

È possibile l'aggiornamento periodico o la riapertura dell'elenco in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

I profili professionali dei soggetti iscritti nell'elenco sono agevolmente consultabili **sul sito vetrina innovation manager** al seguente link <https://miq.dgai.gov.it>

L'elenco nominativo contiene, tra le altre, le seguenti informazioni sul *manager*:

- eventuali elenchi dei *managers* dell'innovazione a cui è iscritto;
- **anni complessivi di esperienza professionale** nello svolgimento di incarichi manageriali;
- **anni di esperienza lavorativa per singola area di specializzazione** tra quelle previste dall'**articolo 3 D.M. 07.05.2019** (è possibile ovviamente il caso di *managers* con esperienza multisettoriale).

3) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni tramite procedura informatica.

In particolare l'azienda in questa fase dovrà:

- **contattare il manager** individuato e in caso la società di appartenenza;
- **raggiungere un accordo** col *manager* o la società;
- collegarsi alla piattaforma informatica;
- **compilare la domanda e scaricare il modello di offerta** di servizi di consulenza;
- **far firmare il modello di offerta** al *manager*/società e **caricarlo** in piattaforma;
- **firmare digitalmente la domanda e caricarla** in piattaforma;
- **acquisire il codice di predisposizione** domanda, che viene trasmesso all'impresa anche via Pec.

Il codice di predisposizione domanda, unitamente all'identificativo domanda, serviranno in sede di click.


Dalla "mappa delle competenze" pubblicata sul sito vetrina *innovation manager* è possibile

estrarre **dati sul numero dei managers e sulla composizione percentuale delle aree di competenza su tutto il territorio nazionale o per regione.**

È interessante notare come **sia a livello nazionale, sia a livello regionale, vi sia una prevalenza di competenze** qualificate nelle seguenti aree:

- **integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali**, che rientra fra le tecnologie abilitanti 4.0;
- **applicazione di nuovi metodi di significativa innovazione organizzativa dell'impresa nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale e nell'organizzazione del luogo di lavoro.**

Di seguito si riporta il diagramma a torta relativo alla composizione per area di competenze degli *innovation managers* sul territorio nazionale.



- Programmi di open innovation
- Internet delle cose e delle macchine
- Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti ...
- Big data e analisi dei dati
- Interfaccia uomo-macchina
- Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
- Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione...
- Simulazione e sistemi cyber-fisici

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Strumentalità degli immobili nel lavoro autonomo

di Sandro Cerato

Nel **reddito di lavoro autonomo** l'immobile strumentale è quello utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Diversamente, nel reddito d'impresa la definizione di immobile strumentale è più articolata, dovendosi distinguere tra quelli **strumentali per natura** e quelli **strumentali per destinazione**.

Focalizzando l'attenzione sugli **immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale**, per gli stessi, a differenza di quelli relativi all'impresa, **non è configurabile la strumentalità "per natura"**, ma solo quella **"per destinazione"** (**Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 64/2011T**).

L'esempio tipico di immobile strumentale è quello dello studio professionale (es. studio medico, ufficio del dottore commercialista, studio dell'avvocato, ecc.).

In buona sostanza, ai fini dell'individuazione della strumentalità dell'immobile **è necessario aver riguardo alla situazione di fatto**, nel senso che è necessario che l'immobile venga utilizzato **a titolo esclusivo per l'esercizio dell'arte o della professione**, e ciò **a prescindere dalla categoria in cui l'immobile risulta censito in Catasto** (A/10, A/3, A/2, C/1, ecc.).

Conseguentemente, **non rientra nell'ambito degli immobili strumentali** il bene, sia pure censito nella categoria catastale A/10 (studio professionale) ma nella sostanza **non utilizzato dal professionista** per lo svolgimento dell'attività professionale, bensì tenuto a disposizione.

A differenza di quanto appena esposto, nella disciplina del **reddito d'impresa** la **strumentalità per natura** rimane anche laddove il bene non sia utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, a condizione che lo stesso risulti classificato nelle **categorie catastali A/10, B, C, D ed E**.

Ulteriore aspetto da sottolineare riguarda gli **obblighi "contabili"** richiesti per l'individuazione **dell'immobile strumentale**.

È infatti opportuno osservare che, se nell'ambito della determinazione del **reddito di impresa**, la mancata annotazione dell'immobile nell'**inventario** esprime la volontà dell'imprenditore di "conservare" il cespote nel patrimonio personale ([articolo 65 Tuir](#)), nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo **non è presente una disposizione che richieda lo stesso adempimento**.

Ne consegue che, a differenza dell'imprenditore, **il libero professionista non ha possibilità di tenere estraneo all'attività di lavoro autonomo l'immobile**, sia pur acquistato da “privato”, ma effettivamente utilizzato per svolgere l’attività professionale.

Come già detto, infatti, si deve aver riguardo esclusivamente allo **stato di fatto** dell’effettivo utilizzo del bene per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

A conferma, si ricorda che, con la [risoluzione 13/E/2010](#), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ambito del **reddito di lavoro autonomo**, la strumentalità di un fabbricato si ricava dalla circostanza che l’immobile venga utilizzato in via esclusiva nell’**attività artistica o professionale**, a nulla rilevando la volontà del contribuente di **considerare lo stesso acquistato a titolo personale**.

In altri termini, **risultano strumentali anche gli immobili acquistati in qualità di persona fisica** (“a titolo personale”), ma destinati esclusivamente all’**esercizio dell’attività professionale**.

Le regole descritte riguardano, come detto, gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività professionale, ma nella realtà è alquanto diffuso il **fenomeno dell’utilizzo promiscuo del bene immobile sia per scopi professionali sia come abitazione del professionista**.

In tal caso, le regole per la deduzione dei costi sono del tutto differenti, fermo restando che **per fruire della deduzione (sia pure limitata) delle spese è previsto che il contribuente non disponga nello stesso Comune** di altro immobile utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività professionale, nel qual caso **è impedita qualsiasi deduzione** in merito all’immobile promiscuo.

Seminario di specializzazione

IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Spazio all'agricoltura sociale

di Luigi Scappini

L'**agricoltura** da sempre si caratterizza per la sua **multiattività**, accentuata ancor di più a seguito della riforma del 2001, **nonché** attenzione verso il **sociale**.

Quest'attitudine, del resto, è **insita** da sempre nell'**attività agricola** e, in passato, trovava il proprio riconoscimento normativo, ad esempio, nella **comunione tacita familiare**, forma ormai arcaica di esercizio dell'agricoltura, che di fatto, a seguito della riforma del diritto di famiglia di cui alla **L. 151/1975**, ha trovato un'implicita abrogazione.

Fatte queste premesse, quindi, non desta sorpresa la circostanza che il Legislatore, con la **L. 141/2015**, abbia **introdotto** nel nostro ordinamento un concetto compiuto di **agricoltura sociale** che, non senza qualche fatica e rallentamento, ha trovato quasi **piena attuazione** a seguito dell'emanazione da parte del **Mipaaf** del **decreto n. 12550 del 21.12.2018**, con cui sono stati **definiti i requisiti minimi** e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

L'[articolo 2, comma 1, L. 141/2015](#), prevede che l'**agricoltura sociale**, consistente in un insieme di attività, può essere **svolta** dagli **imprenditori agricoli** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) (in forma individuale o associata) e dalle **cooperative sociali** di cui alla **L. 381/1991** (soggetti privati non aventi scopo di lucro che perseguono **finalità di interesse collettivo**).

Si ricorda come tra le **attività** esercitabili dalle **cooperative sociali** sia previsto anche lo **svolgimento** di attività diverse, tra cui quelle **agricole**, per l'**inserimento lavorativo** di persone svantaggiate.

Oltre all'imprenditore agricolo e alla cooperativa sociale, anche la cd. **impresa sociale può**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 5 D.Lgs. 117/2017](#) (il cd. Codice del Terzo settore), **svolgere** attività aventi a oggetto, tra l'altro, **"agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni"**, nonché le cd. **società benefit ex articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015**. In questo caso, il vantaggio consiste nella circostanza che tali società non hanno l'obbligo di svolgere attività predefinite.

Sempre la **L. 141/2015**, stabilisce che, con esclusione delle attività di inserimento delle persone di cui alla lettera a), tutte le altre si considerano **attività connesse**, fermo restando, ovviamente, i requisiti richiesti dal dettato civilistico.

L'utilizzo dell'agricoltura con un fine prettamente sociale è un elemento della multiattività del settore in cui il Legislatore crede molto, tant'è vero che, sempre la **L. 141/2015**, ha previsto

forme di sostegno, riconoscendo, ad esempio, la **priorità nell'assegnazione**, in proprietà o conduzione, dei **terreni demaniali** agricoli e di quelli appartenenti agli **enti pubblici territoriali** e non territoriali.

Inoltre, le P.A. che gestiscono le **mense pubbliche scolastiche e ospedaliere**, possono prevedere criteri di **priorità** nei **bandi** di gara per il **prodotti alimentari** provenienti dall'agricoltura sociale.

La **L. 141/2015** ha previsto che i **requisiti di connessione** fossero stabilito con un decreto ministeriale che, sebbene a distanza di quasi un lustro, ha visto la luce a fine 2018 (il **D.M. 12550/2018** richiamato).

Il decreto ha individuato i parametri minimi per la sussistenza della connessione, differenziandoli in ragione della tipologia di attività svolta.

Nel caso di **attività consistenti nell'inserimento socio-lavorativo** è necessario l'**utilizzo** di **percorsi stabili** di inclusione socio-lavorativa dei soggetti a mezzo di formule contrattuali legalmente riconosciute mentre, nell'ipotesi di utilizzo di **tirocini, al termine** dovrà essere **monitorato** l'effettivo **apprendimento** conseguito.

Le **prestazioni** e attività **sociali** e di **servizio** per le **comunità** locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura devono essere **svolte**, per essere considerate come connesse, **prevalentemente** presso la **propria struttura aziendale**.

Parimenti, anche prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le **terapie mediche, psicologiche e riabilitative** devono essere svolte prevalentemente all'interno della **struttura aziendale**.

Infine, le attività che si pongono quale obiettivo finale quello dell'educazione ambientale e alimentare, tra cui vi rientrano anche i cd. **"orti sociali"**, devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dalle leggi regionali.

A rendere pienamente **operativa** l'agricoltura sociale, tuttavia, **mancano** ancora le definizioni delle **linee guida** per l'attività delle Istituzioni pubbliche, l'individuazione di **modelli contrattuali** per la gestione tra le imprese e la P.A., ma soprattutto la **definizione** di quali siano i **percorsi riabilitativi riconosciuti**.

Compiti tutti devoluti all'**Osservatorio sull'agricoltura sociale** istituito presso il Mipaaf a fine 2018.

OneDay Master

IMPRENDITORE E SOCIETÀ AGRICOLA: INQUADRAMENTO CIVILISTICO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Agenti e rappresentanti di commercio: detraibilità Iva autovetture

di Luca Caramaschi

In deroga alla detrazione attualmente stabilita nella **misura forfetaria del 40%** per quasi tutte le tipologie di impresa, l'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) consente la **piena e totale detraibilità dell'Iva** assolta all'acquisto delle autovetture per i soli **agenti e rappresentanti di commercio (sia in forma individuale che societaria)**.

Contrariamente a quanto previsto ai fini della deducibilità dei costi nell'ambito delle **imposte dirette**, la **dutraibilità Iva al 100%** prevista per gli agenti e rappresentanti ha, secondo l'Agenzia delle entrate, **carattere tassativo** e quindi non può essere estesa ad altra categoria di contribuenti (come ad esempio ai **promotori finanziari o agli agenti di assicurazione**).

Va poi detto che, relativamente a tali soggetti (promotori finanziari e agenti di assicurazione) l'indetraibilità oggettiva dell'Iva comporta, nella maggior parte dei casi, **effetti negativi molto limitati**, atteso che la quasi totalità delle operazioni tipiche da essi svolte rientra nella disciplina delle operazioni esenti e, quindi, genera **pro rata generale di indetraibilità**.

In presenza della riformata disciplina rimaneva ancora da chiarire se la disposizione contenuta nell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) fosse pacificamente applicabile alle **società svolgenti attività di agenzia**.

Una risposta affermativa in tal senso è giunta dalla [risoluzione AdE 34/E/2003](#). Le argomentazioni addotte dall'Agenzia delle entrate si basano sul riconoscimento della **"strumentalità"** delle autovetture quando queste vengono impiegate dagli agenti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Pertinente, inoltre, appare il richiamo operato dalla pronuncia ministeriale alla **Legge quadro 204/1985**, la quale, all'articolo 6, ammette che **può essere agente anche un soggetto collettivo**.

La citata [risoluzione AdE 34/E/2003](#) coglie, inoltre, l'occasione per **ribadire** un **concreto** molto importante in ambito Iva e che condiziona la piena detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto.

Con l'[articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/72](#), infatti, nella versione successiva alle modifiche apportate dal **D.Lgs. 313/1997**, viene introdotto un principio generale in virtù del quale si stabilisce che l'imposta assolta sull'acquisto di **beni e servizi utilizzati in modo promiscuo** non può essere detratta integralmente, dovendosi determinare la misura della detrazione stessa in

conformità a **“criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”**.

Va detto peraltro che tale principio non è stato reso pienamente operativo dalla [circolare 328/1997](#), con il risultato che il criterio oggettivo richiesto dalla norma è senz'altro sostituito da necessari criteri soggettivi, scelti dall'agente o rappresentante di commercio **che si trova a dover decidere in quale misura operare la detrazione dell'imposta relativa ad una autovettura utilizzata sia per esigenze personali che lavorative**.

Nel caso di parziale indetraibilità dell'Iva (in quanto si suppone un parziale uso personale dell'autovettura) occorre prestare attenzione al fatto che tale componente non detraibile rappresenta, ai fini reddituali, una parte del costo del veicolo.

È, infatti, con la [circolare 137/1997](#) che l'Agenzia, al paragrafo 15.12, ha chiarito che nel costo del veicolo occorre **computare anche l'Iva indetraibile pagata per l'acquisto del bene**.

Ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**, eventi quali:

- **acquisizione dell'autovettura mediante leasing;**
- **cessione dell'autovettura;**
- **noleggio dell'autovettura;**
- **spese di impiego dell'autovettura** (inclusi i pedaggi autostradali),

non comportano particolari problemi per gli **agenti e rappresentanti di commercio**, in quanto per tali soggetti si ha la piena e totale detraibilità dell'Iva.

Con riferimento ai **pedaggi autostradali** è sempre bene ricordare l'abrogazione, avvenuta ad opera della legge finanziaria per l'anno 2008, della lettera e) dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#): detto intervento, di fatto, **assimilò il trattamento** delle spese relative ai pedaggi stradali a quello di tutte le altre spese di impiego riguardanti i veicoli stradali a motore.

Per gli **agenti e rappresentanti di commercio**, quindi, è attualmente possibile **detrarre interamente l'Iva sull'acquisto dei veicoli e delle spese accessorie** (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, ricambi, ecc.) compresa l'imposta assolta sulle **spese relative al transito autostradale**.

Rappresentiamo, quindi, in forma schematica la **disciplina Iva** applicabile all'**agente di commercio** per l'**utilizzo dell'autovettura aziendale**.

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Le segnalazioni erronee in centrale rischi, la tutela e il risarcimento del danno

di Ernestina De Medio

Articolo tratto da "Crisi e risanamento n. 36/2019?

Dopo avere esaminato nel precedente numero i tempi e i modi delle segnalazioni in centrale rischi, approfondiamo in questo contributo la questione della dimostrazione del danno non patrimoniale nel caso di segnalazione illegittima; essa va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato senza imporgli la dimostrazione di uno stato di disagio, di patema, di sofferenza che non sono percettibili oggettivamente, con la conseguenza che l'onere deve ritenersi assolto laddove sia stata indicata la durata della segnalazione e la rilevazione da parte dell'istituto di credito che ha negato il finanziamento richiesto. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di "Crisi e risanamento n. 36/2019 ?

Diritto

La "conferma" normativa del controllo giudiziario *ex articolo 2409 nelle Srl e le responsabilità degli amministratori* *di Lorenzo Salvatore*

I principali profili di rilevanza penale nel codice della crisi *di Nicla Corvacchiola e Amedeo Di Pretoro*

Le segnalazioni erronee in centrale rischi, la tutela e il risarcimento del danno *di Ernestina De Medio*

Il doppio binario nella notifica degli atti al fallito e al curatore *di Gianfranco Antico*

Gli indicatori della crisi nel nuovo Codice finalizzati alle procedure di allerta *di Fabio Battaglia*

La sorte dei contratti di lavoro nella liquidazione giudiziale *di Teo Quarzo*

Ordine di liberazione dell'immobile: il nuovo articolo 560, c.p.c. *di Shaula D'Antonio*

La cancellazione d'ufficio della società dal Registro Imprese per i giudizi in corso: un'ipotesi di rinuncia all'azione *di Federico Colognato e Valeria Marocchio*

Operatività

Le nuove modalità di vendita nelle procedure concorsuali *di Francesco Pozzi*

Gli amministratori di fatto destinatari delle norme in tema di reati fallimentari *Maurizio Orlando*

Cessione di ramo d'azienda in frode ai creditori e responsabilità solidale del cessionario *di Massimo Conigliaro*

Il Codice della Crisi sulla scrivania

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza *di Massimo Conigliaro e Nicla Corvacchiola*

Osservatorio

Osservatorio di giurisprudenza fallimentare *di Massimo Conigliaro*



CRISI E RISANAMENTO
Strumenti, tecniche e soluzioni concorsuali

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA